



BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA MOBILITÀ STUDENTESCA ERASMUS ITALIANO

Anno accademico 2026-27

Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al bando	3
Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione e scelta destinazione	3
Art. 4 – Durata e caratteristiche della mobilità	4
Art. 5 – Borsa di studio	5
Art. 6 - Modalità e criteri di svolgimento della selezione	5
Art. 7 – Graduatorie, accettazione della sede e assegnazione borse di studio	6
Art. 8 – Registrazione presso la sede partner e learning agreement	7
Art. 9 - Trattamento dati personali e contatti	7

Art. 1 – Oggetto

1. L'Università di Trento attiva per l'anno accademico 2026/27 il bando "Erasmus italiano", per la partecipazione alla mobilità studentesca tra Atenei italiani convenzionati. L'iniziativa ha la finalità di supportare la realizzazione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarità tra gli atenei stipulanti.
2. Le mobilità potranno essere svolte sia nel primo che nel secondo semestre dell'a.a. 2026/27. Nell'Allegato 1 sono riportati i Corsi di studio degli Atenei partner convenzionati con i relativi posti disponibili per ogni sede al momento della pubblicazione del presente bando. L'allegato potrà essere aggiornato con ulteriori nuove Convenzioni stipulate in tempo utile per le candidature per la mobilità nel secondo semestre.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al bando

1. Possono partecipare alla selezione gli/le studenti/esse per i quali nell'a.a. 2026/27 l'iscrizione risulterà al massimo un anno oltre la durata normale del corso di studio ai corsi di studio di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico che rientrano nell'offerta formativa dell'Università di Trento. Gli/Le iscritti/e a corsi di studio interateneo possono partecipare solo nel caso in cui la carriera sia stata avviata presso UniTrento in quanto sede amministrativa.
2. Gli/le studenti/esse che partecipano alla mobilità devono risultare iscritti/e a un corso di studio di UniTrento per il quale è prevista mobilità presso l'Ateneo partner così come indicato nell'Allegato 1.

Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione e scelta destinazione

1. La domanda di partecipazione per la mobilità per il primo semestre a.a. 2026/27 va presentata [online](#) **entro il 18 agosto 2026 ore 12.00**. Non è possibile modificare successivamente la domanda di partecipazione presentata e salvata in maniera definitiva. Nel mese di novembre 2026 sarà possibile candidarsi per la mobilità sul secondo semestre a.a. 2026/27 per i posti resisi disponibili dalla prima call e per le ulteriori nuove Convenzioni che possono essere stipulate tra UniTrento e Atenei partner nel periodo intercorso tra la call di luglio e la call di novembre 2026.
2. Per ogni call è possibile candidarsi solo per un corso di studio convenzionato che risulti destinazione del corso di studio di iscrizione presso UniTrento (Allegato 1).

Art. 4 – Durata e caratteristiche della mobilità

1. La durata della mobilità va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi e sarà definita contestualmente al Learning Agreement, nel quale sarà indicato il numero di CFU da conseguire in relazione alla durata della mobilità, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 12 CFU.
2. Al fine dell'avvio della mobilità è richiesto allo/a studente/ssa selezionato-a l'approvazione del Learning Agreement.
3. Lo/La studente/essa vincitore-trice/idoneo-a al periodo di mobilità deve risultare iscritto/a regolarmente all'a.a. 2026/27 prima dell'avvio della mobilità, secondo le tempistiche previste da UniTrento. Nel caso in cui il periodo di mobilità venga effettuato in prossimità della conclusione del percorso di studi, la mobilità dovrà terminare entro il conseguimento del titolo.
4. Durante il periodo di mobilità è possibile usufruire dei servizi offerti agli/lle studenti/esse regolarmente iscritti/e presso la sede partner, senza l'obbligo di pagare ulteriori contributi per l'iscrizione oltre a quelli previsti da UniTrento.
5. Nell'ambito della mobilità possono essere svolte le seguenti attività:
 - a) frequenza delle attività formative e sostenimento dei relativi esami
 - b) svolgimento di un periodo di tirocinio (se previsto dall'Ateneo partner)
 - c) elaborazione della tesi di laurea o parte di essa (se previsto dall'Ateneo partner)
6. Le attività da svolgere presso la sede ospitante devono essere approvate prima della partenza, sia da UniTrento sia dall'Ateneo ospitante. Al termine del periodo di mobilità viene garantito il pieno riconoscimento delle attività positivamente concluse, se preventivamente concordate tramite Learning Agreement.
7. L'Ateneo ospitante potrà verificare la presenza e l'effettiva partecipazione alle attività universitarie svolte da studenti/esse in mobilità. In caso di riscontri negativi, la borsa di studio eventualmente attribuita sarà revocata.

8. Sono a carico degli/le studenti/esse in mobilità le spese di viaggio, vitto e alloggio. gli/le studenti/esse in mobilità beneficiano della copertura assicurativa per infortuni e RCA c/o terzi attivata da UniTrento.

Art. 5 – Borsa di studio

1. Le informazioni circa l'eventuale erogazione di fondi dal MUR agli Atenei saranno rese note tempestivamente sul portale alla pagina [del presente bando](#), non appena verrà pubblicato il Decreto Ministeriale
2. L'eventuale borsa di studio è legata alla mobilità fisica e partecipazione alle attività di studio e verrà erogata agli/le studenti-esse con un ISEE inferiore a 50.000 € nel modo seguente:
 - a. i primi 3 mesi successivamente alla conferma dell'inizio del periodo di mobilità;
 - b. la parte restante dopo il rientro dalla mobilità, in base al numero di mesi di effettiva permanenza nell'Ateneo partner con acquisizione di almeno 12 CFU, previo completamento delle procedure richieste.
3. La borsa di studio del programma "Erasmus italiano" è cumulabile con altre borse di studio con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra Atenei per lo stesso anno accademico 2026/27
4. Il sostegno finanziario alla mobilità è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno in altra città.
5. In caso di rinuncia o di interruzione della mobilità entro i primi 3 mesi (ad esclusione dei casi di forza maggiore), sarà richiesta la restituzione della borsa eventualmente percepita. La borsa dovrà inoltre essere restituita anche nel caso in cui non vengano acquisiti presso l'Università partner il numero di crediti minimo richiesto. Tale restituzione costituisce condizione per il rinnovo dell'iscrizione al successivo anno di corso e per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 6 – Modalità e criteri di svolgimento della selezione

1. La graduatoria è elaborata prendendo in considerazione il numero di CFU conseguiti rispetto al numero conseguibile in relazione all'anno di corso e al numero di anni accademici di iscrizione al corso di studio di I o II livello.

2. In caso di parità di punteggio avrà precedenza lo studente con la migliore media ponderata in carriera.

Art. 7 – Graduatorie, accettazione della sede e assegnazione borsa di studio

1. Ai fini della graduatoria si intendono per studenti/esse “vincitori/trici” coloro i quali hanno un CdS assegnato presso un Ateneo partner. Seguono in graduatoria gli/le studenti/esse “idonei/e”. Le graduatorie di mobilità, definite per Sede e Corso di studio di destinazione, saranno pubblicate alla pagina <https://www.unitn.it/it/erasmus-italiano> entro il **21 agosto 2026**. Eventuali scorrimenti saranno resi noti alla medesima pagina. gli/le studenti/esse risultati vincitori/trici, saranno tenuti ad accettare la mobilità con le modalità e tempistiche indicate in fase di pubblicazione delle graduatorie.
2. Gli/Le studenti/esse che non accettano secondo le modalità e tempistiche indicate sono esclusi automaticamente dalla graduatoria quali rinunciatari per la mobilità Erasmus italiano a.a. 2026/27 e le eventuali destinazioni rese disponibili potranno essere assegnate agli/alle studenti/esse idonei/e secondo l'ordine della graduatoria. Al termine degli eventuali scorrimenti i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione per la mobilità nel secondo semestre a.a. 2026/27 come previsto all'art. 3, comma 1 del presente bando.
3. Concluse le procedure di selezione, UniTrento comunica il numero di studenti/esse vincitori/trici ammessi/e alla mobilità e l'eventuale assegnazione dei fondi disponibili per l'erogazione delle borse di studio se previsto dal Decreto Ministeriale.

Art. 8 – Registrazione presso la sede partner e learning agreement

1. A seguito dell'accettazione della mobilità e dell'eventuale assegnazione di borsa di studio, gli/le studenti/esse vincitori/trici/trici, dovranno attivarsi per avviare le procedure necessarie alla mobilità secondo le modalità e tempistiche che verranno rese note a seguito delle graduatorie di partecipazione al Programma.
2. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli/le studenti/esse dovranno stipulare un Learning Agreement che definirà in dettaglio la durata della mobilità e le attività formative da svolgere durante il periodo di scambio.



3. Gli/Le studenti/esse vincitori/trici dovranno altresì provvedere all'invio della documentazione richiesta dall'Università partner secondo le modalità da questa indicate. Se non saranno rispettate tali modalità, UniTrento non sarà responsabile per la mancata accettazione da parte dell'Università ospitante.
4. La registrazione presso la sede partner deve essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Ateneo partner da parte del/la singolo/a studente/ssa vincitore/trice della mobilità.

Art. 9 – Trattamento dati personali e contatti

1. L'Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali conferiti in ragione del Bando conformemente all'[informativa sul trattamento dei dati personali](#) resa separatamente e nel rispetto delle norme di legge in materia.

Per informazioni inerenti al bando, scrivere a: erasmusitaliano@unitn.it

Il Rettore

Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).